

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-943 del 25/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014 Prot. Prov.le 98598/2014, intestata a OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1004 del 25/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014 Prot. Prov.le 98598/2014, intestata a OLITALIA S.R.L. per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali sito in Comune di Forlì, Via A. Meucci 22/A

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014, ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A. "*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754;

Atteso che la stessa è stata aggiornata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2564 del 18/09/2015, Prot. Prov.le n. 81185/2015 e con determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata vigente ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria e ALLEGATO Abis e relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO B, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 03/11/2021, acquisita ai Prot. Com.li 115393-115397-115400 e da Arpae ai PG/2021/170823-170828-170837 del 05/11/2021, da OLITALIA S.R.L. nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, con riferimento a:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 126922 del 02/12/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/186011, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che con la medesima nota è stato comunicato alla ditta anche quanto segue: *"le modifiche non riguardano le emissioni in atmosfera, si ritiene comunque necessario comunicare alla Ditta che, alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera jj) comma 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'emissione esistente N. 1 "Cappa laboratorio n. 1" non risulta più oggetto di autorizzazione, pur utilizzando sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, e diviene classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si procederà pertanto all'aggiornamento in tal senso dell'allegato B "Emissioni in atmosfera - Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", come modifica non sostanziale."*;

Dato atto che in data 22/12/2021 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/197356;

Dato atto che in merito alla documentazione prodotta, relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 11160 del 01/02/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/16651, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha specificato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Meucci, 22/A rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 20803 del 24/02/2022, acquisito da Arpae al PG/2022/31702 del 25/02/2022, con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica ha autorizzato le modifiche richieste dalla ditta;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 28/12/2021, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A. "*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, come segue:

- **introduzione dell'ALLEGATO Ater e PLANIMETRIA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione degli Allegati A e Abis;**
- **le planimetrie a corredo dell'ALLEGATO A ed ALLEGATO Abis sono sostituite dalla PLANIMETRIA UNICA parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA" con l'ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014** ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – OLITALIA S.R.L. con sede legale in Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 59318 del 28/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a confezionamento e commercializzazione di olii vegetali, sito in Comune di Forlì (FC), Via A. Meucci 22/A. ”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2014 con Atto Prot. Com.le 82754, **come segue:**
 - **introduzione dell’ALLEGATO Ater e PLANIMETRIA UNICA, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione degli Allegati A e Abis;**
 - **le planimetrie a corredo dell’ALLEGATO A ed ALLEGATO Abis sono sostituite dalla PLANIMETRIA UNICA parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B “EMISSIONI IN ATMOSFERA” con l’ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3236 del 22/10/2014, Prot. Prov.le 98598/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente
Tamara Mordenti

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Premesso che:

La Ditta OLITALIA S.R.L. con nota acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 115393 del 04.11.2021 ha presentato istanza di modifica dell'AUA : Determinazione n. 3236 del 22.10.2014 ed il successivo atto di aggiornamento Determinazione n. 2564 del 18.09.2015

Considerato che le modifiche richieste consistono:

- nell'attivazione dello scarico S3 derivante dal nuovo magazzino B e B1 lato Sud-Est dello stabilimento;
 - nell'incremento del volume di scarico in S1 e riduzione delle deroghe in essere;
 - nell'incremento del volume di scarico e nuove deroghe in S2 (Via Bellenghi).
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito dal Comune al Prot. 16267 del 14.02.2022;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Le modifiche richieste sono autorizzate, secondo le modalità indicate negli atti presentati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|--|
| - Responsabile dello scarico: | Legale rappresentante pro-tempore ditta OLITALIA S.R.L |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Meucci, 22a |
| - Destinazione dell'insediamento: | Lavorazione oli e grassi |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue industriali |
| - Potenzialità dell'insediamento | S1: 7000 mc/a; S2: 500 mc/a; S3: 150 mc/a |

- Recettore dello scarico: fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico: Disoleatori statici

2) Nel terminale di **scarico S1** afferente alla rete fognaria nera di **Via Masetti** sono ammessi gli scarichi derivanti da: **Lavaggio locali e linee di lavorazione stabilimento principale.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3) Nel terminale di **scarico S2** afferente alla rete fognaria nera di **Via Bellenghi** sono ammessi gli scarichi derivanti da: **Lavaggio fusti in platea esterna 25 mq.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4) Nel terminale di **scarico S3** afferente alla rete fognaria nera di **Via Masetti** sono ammessi gli scarichi derivanti da: **Acque di raffreddamento esterno stabilizzatore olio, lavaggi in magazzino B deposito olio e B1 miscelazione olio extravergine (ampliamento).**

5) Non è ammesso in alcun modo lo scarico di olio in rete fognaria, eventuali **sversamenti accidentali** dovuti a incidenti nelle fasi di carico e scarico o rotture delle cisterne dovranno essere aspirati e smaltiti ai sensi della normativa vigente e mai scaricati in fognatura.

6) Lo scarico di acque reflue industriali in **S1 - Via Masetti**, volume massimo autorizzato pari a **7000 mc/anno**, deve rispettare i limiti di emissione indicati in **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono quelli di seguito indicati:

COD≤800 mg/l;
BOD5≤400 mg/l;
Tensioattivi totali≤10 mg/l;
Olii e grassi animali/vegetali≤80 mg/l.

7) Lo scarico di acque reflue industriali in **S2 - Via Bellenghi**, volume massimo autorizzato pari a **500 mc/anno**, deve rispettare i limiti di emissione indicati in **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono quelli di seguito indicati:

COD≤2500 mg/l;
BOD5≤1000 mg/l;
Tensioattivi totali≤10 mg/l;
Olii e grassi animali/vegetali≤80 mg/l.

8) Lo scarico di acque reflue industriali in **S3 - Via Masetti**, volume massimo autorizzato pari a **150 mc/anno**, deve rispettare i limiti di emissione indicati in **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio idrico Integrato.

9) Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

10) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

disoleatore statico 2,5 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali in S1);

disoleatore statico con filtro a coalescenza 6 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali in S2);

disoleatore statico 1,7 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali in S3);

campionatore automatico (sulla linea di scarico acque reflue industriali in S1), modello e posizione concordati con HERA.

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

11) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con **frequenza almeno bimestrale**, o frequenza maggiore eventualmente necessaria. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

12) Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato sulla base dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3236 del 22/10/2014 prot. n. 98598/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 28/10/2014 prot. n. 82754, successivamente aggiornata con determina dirigenziale n. 2564 del 18/09/2015 prot. n. 81185, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 01/10/2015 prot. n. 83490, comprensiva solamente di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e valutazione di impatto acustico.

La sopracitata AUA è stata ulteriormente aggiornata con la determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con nota del 04/07/2017 prot. n. 56882, per l'inserimento anche della autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quale Allegato B.

L'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto è inerente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura mentre non sono richieste modifiche relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi.

Si evidenzia che alla luce della modifica apportata dal D.Lgs 183/17 alla lettera jj) comma 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, l'emissione esistente N. 1 "Cappa laboratorio n. 1", indicata nell'Allegato B alla determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017, non risulta più oggetto di autorizzazione, pur utilizzando sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, in quanto è divenuta classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Pur non trattandosi di una modifica per le emissioni in atmosfera, si è ravvisata comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'Allegato B, a seguito del sopra richiamato mutamento dell'inquadramento giuridico della emissione autorizzata N. 1 "Cappa laboratorio n. 1", come di seguito indicato:

- inserimento al punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" della emissione E1 "Cappa laboratorio n. 1";
- eliminazione della emissione E1 "Cappa laboratorio n. 1" dal punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione";
- eliminazione delle prescrizioni n. 8., 9., e del secondo e quarto punto della prescrizione n. 10 del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto non più pertinenti essendo ora l'emissione E1 "Cappa laboratorio n. 1" esclusa dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in seguito alle variazioni di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato B all'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con determina dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2017-3203 del 21/06/2017.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'aggiornamento di AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/07/2017 prot. n. 56882.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E1 – CAPPALABORATORIO N. 1

EMISSIONE N. E2 – CAPPALABORATORIO N. 2

EMISSIONE N. E3 – CAPPALABORATORIO N. 3

EMISSIONE N. E4 – CAPPALABORATORIO N. 4

EMISSIONE N. E5 – CAPPALABORATORIO N. 5

EMISSIONE N. E6 – CAPPALABORATORIO N. 6

EMISSIONE N. E7 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAFI N. 1

EMISSIONE N. E8 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAFI N. 2

EMISSIONE N. E9 – ASPIRAZIONE LINEA GAS CROMATOGRAFI N. 3

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E11 – CALDAIA TECNA 200 (115 kW, a metano)

EMISSIONE N. E12 – CALDAIA THC 800 (816 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di confezionamento e commercializzazione di oli alimentari sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E10 – ASPIRAZIONE SALDATURA

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. Relativamente all'attività di saldatura di cui alla **emissione E10**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (elettrodi), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 4. Il consumo annuale di materiale per saldatura non deve essere superiore a n. 100 elettrodi di ferro e n. 150 elettrodi inox.
4. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi che sono stati effettuati in sede di messa a regime dell'emissione E1. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di materiale di apporto per saldatura (elettrodi), distinti in materiale di apporto inox e non inox, utilizzati negli impianti di cui alla **emissione E10**, così come richiesto al precedente punto 3.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.